

DETERMINAZIONE 9 MARZO 2023

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DA PARTE DEGLI ESERCENTI LA MAGGIOR TUTELA DELLE INFORMAZIONI DA METTERE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLE PROCEDURE CONCURSUALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER I CLIENTI DOMESTICI DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALLA LEGGE N. 124/17

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI *RETAIL* E TUTELE DEI CONSUMATORI DI ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, come convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: decreto-legge 162/19);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);
- decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 settembre 2016, 396/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 396/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità testo di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel);
- il documento per la consultazione 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel (di seguito:

- documento per la consultazione 397/2019/R/eel);
- documento per la consultazione 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel;
- documento per la consultazione 8 febbraio 2022, 45/2022/R/eel (documento per la consultazione 45/2022/R/eel).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità poteri di regolazione e controllo sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori; nell’esercizio di tali poteri di regolazione l’Autorità può richiedere a tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilità nei settori di competenza informazioni e documenti (in forza dell’articolo 2, comma 20, lettera a) della medesima legge);
- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela rivolto ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore nel mercato libero, prevedendo che l’erogazione del servizio sia svolta dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela); tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);
- la regolazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07 ne definisce le condizioni di erogazione nonché, *“transitoriamente” e “in base ai costi effettivi del servizio”*, i relativi corrispettivi da applicare;
- il TIV reca la disciplina delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali;
- la legge 124/17, come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22, ne ha disposto il superamento, rispettivamente, alla data del 1° gennaio 2021 per le piccole imprese e a quella del 1° gennaio 2023 per le microimprese del settore elettrico (art. 1, comma 60), posticipando di un anno la scadenza (di gennaio 2022) precedentemente fissata dal decreto-legge 162/19; in relazione ai clienti finali domestici del settore del gas naturale, la predetta legge ha invece fissato al 10 gennaio 2024 la rimozione del servizio di tutela gas;
- con riferimento ai clienti domestici di energia elettrica, il successivo decreto-legge 152/21, ha previsto che, a partire da gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele gradualmente, da concludersi entro il 10 gennaio 2024, questi continuino a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) (art. 16-ter, commi 1 e 2);
- la citata legge 124/17 ha demandato, tra l’altro, all’Autorità sia di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese sia di adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un *“servizio a tutele gradualmente per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica”* (precedentemente denominato da tale legge *“servizio di salvaguardia”*), nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in attuazione delle richiamate disposizioni della legge concorrenza, con la deliberazione

396/2019/R/eel, l'Autorità ha dapprima avviato un procedimento, originariamente finalizzato all'acquisizione dei primi elementi informativi utili alla predisposizione della regolazione dell'allora servizio di salvaguardia che, ai sensi della previgente versione della legge concorrenza, avrebbe dovuto garantire la continuità della fornitura ai clienti finali domestici e alle piccole imprese a partire dall'1 luglio 2020 (data allora prevista di cessazione del servizio di maggior tutela); nell'ambito del predetto procedimento è stato quindi pubblicato un primo documento per la consultazione 397/2019/R/eel sul servizio in parola;

- successivamente è stata pubblicata la deliberazione 491/2020/R/eel che ha stabilito:
  - a. la soglia di potenza, pari o inferiore a 15 kW contrattualmente impegnati, per l'individuazione delle microimprese che, fino al 31 dicembre 2022, hanno avuto titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela;
  - b. le condizioni di erogazione del servizio a tutele graduali, destinato alle piccole imprese del settore dell'energia elettrica, sia per il periodo di *assegnazione provvisoria* (ossia, il periodo interinale di sei mesi precedente lo svolgimento delle procedure concorsuali), sia per il periodo di *assegnazione a regime*, in esito alle predette procedure;
  - c. le modalità di assegnazione del servizio a mezzo di procedure concorsuali per aree territoriali;
- in esito alle novelle legislative introdotte rispettivamente dal decreto-legge 183/20 che ha fissato al 1 gennaio 2023 la rimozione del servizio di maggior tutela per le microimprese e dal successivo decreto-legge 152/21, che ha prorogato tale servizio fino al 2024 per i soli clienti domestici di energia elettrica, l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 45/2022/R/eel riguardante il servizio a tutele graduali destinato alle microimprese (di seguito: STG per le microimprese) da cui è originata la deliberazione 208/2022/R/eel;
- la predetta deliberazione 208/2022/R/eel ha definito la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del STG per le microimprese e le modalità di assegnazione dello stesso attraverso procedure concorsuali, a partire dalla regolazione dell'omologo servizio destinato alle piccole imprese, ancorché con alcune distinzioni motivate dalle diverse caratteristiche (sia dimensionali che in termini di numerosità della platea) che connotano le microimprese;
- con specifico riferimento alle modalità di assegnazione del STG per le microimprese, la citata deliberazione 208/2022/R/eel, in continuità con quanto previsto per l'omologo servizio destinato alle piccole imprese, ha individuato, tra le altre cose, una serie di informazioni relative ai punti di prelievo oggetto di gara da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali, per ciascuna area territoriale, affinché questi potessero formulare la propria offerta economica; simili informazioni sono state identificate anche sulla base delle osservazioni pervenute nell'ambito delle precedenti consultazioni sul tema e in esito a un confronto intercorso con gli esercenti la maggior tutela volto a verificare la sussistenza di dati già disponibili nonché le tempistiche di estrazione degli stessi;
- tra le predette informazioni rilevano, in particolare, quelle attinenti a:
  - a. le caratteristiche dimensionali e di consumo dei POD oggetto di assegnazione in ciascuna area tra cui:
    - i. numero totale dei POD e i relativi volumi annui (distinti tra clienti disalimentabili e non disalimentabili);
    - ii. tipologia di contatore (telegestito ovvero tradizionale);
    - iii. prelievo annuo, per fasce, dei POD senza trattamento orario;
    - iv. la percentuale di POD con trattamento orario (e relativo profilo orario);

- b. il livello di morosità dei clienti finali rispettivamente disalimentabili e non disalimentabili (*unpaid ratio* a 3, 6, 12 e 24 mesi, nonché le richieste di sospensione negli ultimi 24 mesi);
- c. le modalità di pagamento dei clienti finali;
- d. le modalità di ricezione della bolletta da parte dei clienti finali;
- il Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) dispone dei dati indicati *sub* a. mentre le restanti informazioni (da b. a d.) sono nella disponibilità degli attuali esercenti la maggior tutela.

**RITENUTO CHE:**

- in vista della rimozione delle tutele di prezzo per i clienti domestici attualmente riforniti in maggior tutela, a partire dal 2024, debbano essere svolte le attività prodromiche all'identificazione degli esercenti il servizio a tutele graduali, tra cui l'acquisizione delle informazioni sui clienti per cui si attiverà tale servizio;
- con riferimento al contenuto delle informazioni, sia opportuno richiedere le medesime richiamate al secondo gruppo di considerati, previste dalla deliberazione 208/2022/R/eel per l'omologo servizio destinato alle microimprese, posto che, tale *set* informativo è stato individuato cercando di contemperare al meglio la duplice esigenza, da un lato, di soddisfare adeguatamente le esigenze cognitive dei partecipanti alle gare così da permettere a tutti di competere, per quanto possibile, su un piano di parità e, dall'altro, di effettuare l'acquisizione e l'analisi di dette informazioni entro tempistiche tali da consentirne la messa a disposizione con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle gare;
- alla luce di quanto sopra, occorra assoggettare gli esercenti la maggior tutela all'obbligo di trasmettere i seguenti dati, per ciascuna provincia e distintamente per il comune di Milano, Torino, Roma e Napoli, riferiti ai clienti finali domestici oggetto di assegnazione relativi a:
  - la percentuale di mancato incasso valutata ad aprile 2023, delle fatture emesse in ciascuno dei mesi del periodo maggio 2020 – gennaio 2023 dopo tre, sei, dodici e ventiquattro mesi (*unpaid ratio*);
  - il numero di richieste di sospensione riferite ai 24 mesi precedenti il mese di aprile 2023 incluso;
  - la percentuale, rispetto al totale, di punti di prelievo corrispondenti a clienti finali che scelgono una modalità di pagamento automatico (es. SDD) ad aprile 2023;
  - la percentuale, rispetto al totale, di punti di prelievo corrispondenti a clienti finali che scelgono la bolletta in formato dematerializzato ad aprile 2023;
- al fine di consentire con tempi congrui l'estrazione e la trasmissione, da parte degli esercenti la maggior tutela, dei dati nella loro titolarità, sia opportuno pubblicare già con la presente determinazione le istruzioni operative, contenenti la definizione dettagliata dei suddetti dati;
- al fine di consentire l'acquisizione dei predetti dati in tempo utile, tutti gli esercenti la maggior tutela debbano effettuare la trasmissione dei predetti dati esclusivamente tramite la piattaforma informatica dell'Autorità entro e non oltre l'8 giugno 2023;
- in aggiunta alle informazioni di cui sopra, sia opportuno mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, analogamente a quanto fatto per l'omologo servizio destinato alle microimprese, anche:
  - i dati storici sui prelievi fraudolenti associati ai punti di prelievo oggetto d'asta, che saranno acquisiti, con apposita raccolta dati, dagli esercenti la maggior

tutela che fino ad ora hanno partecipato al meccanismo di compensazione dei prelievi fraudolenti previsto dal TIV, dal momento che, sulla base delle informazioni a disposizione dell’Autorità, nelle aree servite dagli altri esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni il fenomeno non risulta essere particolarmente significativo;

- l’informazione relativa al numero e volume annuo dei punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici riforniti in maggior tutela, ubicati nelle zone del centro Italia colpite da eventi sismici tra il 2016 e il 2017 nonché quella afferente alla durata media del periodo di rateizzazione e all’importo medio delle bollette oggetto di rateizzazione;
- sia altresì opportuno rinviare a successiva valutazione l’eventuale estensione del perimetro di informazioni attinenti alle caratteristiche dei POD oggetto di assegnazione, in funzione della disponibilità dei dati da parte del SII.

### **DETERMINA**

1. di approvare l’Allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, recante “*Istruzioni Operative per la trasmissione delle informazioni funzionali alle procedure di assegnazione del servizio a tutele gradualità per i clienti domestici*” (di seguito: Istruzioni Operative);
2. di prevedere che le informazioni di cui alle Istruzioni Operative, siano trasmesse da ciascun esercente la maggior tutela, esclusivamente tramite la piattaforma informatica dell’Autorità entro e non oltre l’8 giugno 2023;
3. di pubblicare la presente determina e i relativi allegati sul sito *internet* dell’Autorità ([www.arera.it](http://www.arera.it)).

8 marzo 2023

Il Direttore

*Marta Chicca*